

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
1	E.I.	A.	A.	1993	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
2	E.I.	A.	A.	1965	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
3	E.I.	A.	L.	1959	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
4	E.I.	A.	P.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
5	E.I.	B.	M.	1957	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
6	E.I.	B.	S.	1976	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
7	E.I.	B.	P.	1952	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
8	E.I.	B.	V.	1990	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
9	E.I.	C.	A.M.	1988	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
10	E.I.	C.	L.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
11	E.I.	C.	O.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
12	E.I.	C.	L.	1987	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
13	E.I.	C.	S.	1970	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
14	E.I.	C.	F.	1961	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
15	E.I.	C.	C.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
16	E.I.	C.	F.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
17	E.I.	C.	G.	1957	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
18	E.I.	C.	G.	1952	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
19	E.I.	C.	P.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
20	E.I.	C.	A.	1967	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
21	E.I.	C.	M.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
22	E.I.	C.	D.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
23	E.I.	C.	L.	1973	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
24	E.I.	C.	M.	1962	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
25	E.I.	C.	M.	1939	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
26	E.I.	C.	N.	1976	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
27	E.I.	C.	A.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
28	E.I.	C.	D.	1986	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
29	E.I.	C.	F.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
30	E.I.	C.	V.	1989	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
31	E.I.	C.	M.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
32	E.I.	C.	V.	1976	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
33	E.I.	C.	G.	1993	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
34	E.I.	C.	G.	1967	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
35	E.I.	C.	M.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
36	E.I.	d.	G.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
37	E.I.	D.	D.	1979	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
38	E.I.	D.B.	M.	1946	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
39	E.I.	D.N.	M.	1984	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
40	E.I.	D.B.	L.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
41	E.I.	D.B.	M.	1948	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
42	E.I.	D.B.	T.	1963	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
43	E.I.	D.C.	N.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
44	E.I.	D.C.	A.	1900	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
45	E.I.	D.F.	B.	1959	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
46	E.I.	d.G.	M.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
47	E.I.	D.G.	M.A.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
48	E.I.	D.L.	R.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
49	E.I.	D.N.	D.	1967	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
50	E.I.	D.P.	M.	1959	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
51	E.I.	D.P.	A.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
52	E.I.	d.P.	S.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
53	E.I.	D.V.	C.	1979	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
54	E.I.	E.	R.	1980	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
SEDE IN ANDRIA
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
55	E.I.	F.	F.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
56	E.I.	F.	B.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
57	E.I.	F.	P.	1965	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
58	E.I.	F.	A.	1993	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
59	E.I.	F.	V.	1963	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
60	E.I.	F.	S.	1981	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
61	E.I.	F.	V.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
62	E.I.	F.	G.	1981	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
63	E.I.	G.	N.	1967	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
64	E.I.	G.	G.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
65	E.I.	G.	F.	1988	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
66	E.I.	K.	G.	1989	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
67	E.I.	I.	M.	1976	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
68	E.I.	I.	R.	1957	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
69	E.I.	I.	G.	1958	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
70	E.I.	L.	F.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
71	E.I.	L.	E.	1960	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
72	E.I.	L.	B.	1981	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
73	E.I.	L.	G.	1963	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
74	E.I.	L.	V.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
75	E.I.	L.	S.	1986	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
76	E.I.	L.	C.	1966	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
77	E.I.	L.	R.	1959	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
78	E.I.	L.	C.	1905	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
79	E.I.	L.	G.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
80	E.I.	L.	P.	1958	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
81	E.I.	L.	S.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
SEDE IN ANDRIA
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
82	E.I.	L.	F.	1966	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
83	E.I.	L.	A.	1970	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
84	E.I.	L.	A.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
85	E.I.	L.	A.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
86	E.I.	L.	G.	1966	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
87	E.I.	L.	N.	30/12//1976	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
88	E.I.	L.	V.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
89	E.I.	L.	L.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
90	E.I.	L.	N.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
SEDE IN ANDRIA
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
91	E.I.	L.	F.	1939	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
92	E.I.	L.	D.	1965	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
93	E.I.	L.	D.	1967	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
94	E.I.	L.	M.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
95	E.I.	L.	A.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
96	E.I.	M.	D.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
97	E.I.	M.	R.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
98	E.I.	M.	R.	1959	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
99	E.I.	M.	T.	1980	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
100	E.I.	M.	A.	1965	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
101	E.I.	M.	G.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
102	E.I.	M.	A.	1964	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
103	E.I.	M.	R.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
104	E.I.	M.	N.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
105	E.I.	M.	A.	1989	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
106	E.I.	M.	N.	1973	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
107	E.I.	N.	F.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
108	E.I.	N.	L.	1973	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
109	E.I.	O.	G.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
110	E.I.		G.	1960	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
111	E.I.	P.	A.	1965	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
112	E.I.	P.	A.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
113	E.I.	P.	M.	1946	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
114	E.I.	P.	C.	1947	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
115	E.I.	P.	G.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
116	E.I.	P.	L.	1959	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
117	E.I.	P.	M.A.	1978	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
118	E.I.	P.	V.	1957	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
119	E.I.	P.	C.	1970	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
120	E.I.	P.	R.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
121	E.I.	P.	G.	1983	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
122	E.I.	Q.	A.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
123	E.I.	Q.	F.	1960	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
124	E.I.	Q.	A.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
125	E.I.	Q.	A.	1982	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
126	E.I.	Q.	A.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
SEDE IN ANDRIA
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
127	E.I.	R.	M.A.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
128	E.I.	R.	G.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
129	E.I.	R.	S.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
130	E.I.	R.	G.	1965	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
131	E.I.	S.	A.	1964	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
132	E.I.	S.	A.	1973	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
133	E.I.	S.	N.	1970	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
134	E.I.	S.	G.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
135	E.I.	S.	A.	1976	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
136	E.I.	S.	G.	1966	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
137	E.I.	S.	M.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
138	E.I.	S.	R.	1978	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
139	E.I.	S.	G.	1961	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
140	E.I.	S.	F.	1949	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
141	E.I.	S.	R.	1993	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
142	E.I.	S.	A.	1963	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
143	E.I.	S.	S.	1991	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
144	E.I.	T.	N.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
SEDE IN ANDRIA
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
145	E.I.	T.	A.	1982	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
146	E.I.	T.	V.	1988	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
147	E.I.	T.	A.	1979	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
148	E.I.	T.	S.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
149	E.I.	T.	N.	1944	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
150	E.I.	T.	D.	1982	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
151	E.I.	T.	V.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
152	E.I.	T.	V.	1980	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
153	E.I.	V.	M.S.	1984	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
154	E.I.	V.	V.	1994	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
155	E.I.	V.	A.	1978	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
156	E.I.	V.	N.	1983	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
157	E.I.	V.	T.	1993	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
158	E.I.	V.	A.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
159	E.I.	V.	M.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
160	E.I.	V.	M.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
161	E.I.	V.	M.	1966	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
162	E.I.	Z.	A.	1980	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP
PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. -
MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI.
S E D E I N A N D R I A
BANDO DI CONCORSO ANNO 2016
ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESCLUDE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOME (INIZIALE)	NOME (INIZIALE)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
163	E.I.	Z.	A.	1986	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
164	E.I.	Z.	C.	1981	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
165	E.I.	Z.	C.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
166	E.I.	Z.	L.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
167	E.I.	Z.	N.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
168	E.I.	Z.	G.	1979	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
169	E.I.	Z.	T.	1986	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
170	E.I.	Z.	M.	1988	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.